



COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 DEL 28-04-2016

**OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).
Modifiche ed integrazioni**

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 15:10, in Chiaramonti, nella sala delle adunanze consiliari, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, con la partecipazione dei signori consiglieri:

Pischedda Marco	P	Mannoni Salvatore	P
Solinas Salvatore Matteo	P	Stincheddu Marco	P
Muzzoni Giuseppe	P	Soma Iris	P
Solinas Maria Antonietta	P	Demontis Vincenzo	A
Truddaiu Dario	P	Michienzi Giuseppe	A
Brunu Eugenio	P	Cossu Antonio	P
Soma Tonino	P		

Presenti n.	11
Assenti n.	2

Presiede Pischedda Dott. Marco nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Ara Antonio.

Assiste alla seduta senza diritto di voto l'assessore esterno Dott.ssa Deborah Sotgiu.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Deborah Sotgiu.

A seguito di discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.07.2014 con la quale è stato deliberato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), e ss.mm. ed integrazioni approvate con deliberazione del C.C. n. 13 del 23/07/2015;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto importanti disposizioni sulle componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) e tributo sui servizi (TASI), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- art. 1 comma 10 lettera b) Legge 28.12.2015, n. 208: "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- l'articolo 1, comma 13 della Legge 28.12.2015, n. 208 determina i nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. In particolare: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A - annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.*

- con l' art. 1 lett.c) della Legge 28.12.2015, n. 208 viene ristabilito a 135 (anziché 75) il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e coltivati da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti ;

-Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

-l'art. 1 comma 15 della Legge 28.12.2015, n. 208, integra l'art. 13, comma 2 lett. a) del D.L. n. 201/2011, estende l'esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i commi dal 21 al 24 dell'art.1 della Legge 28.12.2015, n. 208 stabiliscono l'Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"), nonché i termini di presentazione degli atti di aggiornamento delle redite catastali, secondo la procedura doc-fa regolata dal D.M. delle finanze n. 701 del 19/04/1994;

-art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

- art.1 , c.14 lett.d) altre abitazioni in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è solo il possessore a versare la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015, mentre il detentore non versa alcuna imposta.

-art.1 comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

RITENUTO pertanto indispensabile procedere all'adeguamento del regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), alle predette disposizioni di legge;

VISTA la Risoluzione del 17 febbraio 2016 n. 1/DF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle problematiche relative all'applicazione, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), delle disposizioni di agevolazione introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016) concernenti il comodato;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 1 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale è stato approvato il predetto differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, al 30 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/07/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, acquisito al prot. n. 2455/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario;

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Brunu, Cossu, Tonino Soma)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento comunale Imposta Unica Comunale (IUC):

- all'articolo 1 del regolamento comunale IUC è aggiunto il richiamo alla legge di stabilità 2016:

“e alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208”

- il comma 1 , art. 4 del regolamento IUC, è parzialmente sostituito dal seguente periodo:
“.....e della dichiarazione relativa all'occupazione, cessazione, variazione ai fini della TARI, che deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, cessazione o variazione.”
- Art. 16 , comma 3 lett. b: la parola “febbraio” è sostituita dalla parola “ giugno”;
- Il comma 1, art. 30 del regolamento IUC è parzialmente sostituito dal seguente periodo:
“...entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, cessazione o variazione.”
- all'articolo 36 del regolamento del regolamento comunale IUC è aggiunto il seguente comma 2:

“2. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune:”

- all' Art. 38 – “Aliquote e detrazioni d'imposta”, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.”

- il comma 3 lett. a) dell'Art. 40 – “Esenzioni”, è integrato dal seguente periodo:

“ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;”

- l'intero comma 6 dell'Art.40 – “Esenzioni” è stato interamente eliminato e sostituito con:

“ 6. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

-posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.” .

- è eliminato l'intero periodo contenuto nella lettera b), comma 1 dell' Art. 41- Assimilazioni ad abitazione principale;
- la lettera c) del comma 1 dell' Art. 41 Assimilazioni ad abitazione principale è sostituita con la lettera b);
- all'Art. 41 “Assimilazioni ad abitazione principale”, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Le assimilazioni di cui al precedente comma 1 non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.”

- al comma 1 dell'Art.43 – “Riduzioni”, è aggiunta la seguente lettera c):

“c) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo , fatta eccezione per quelli classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

- all'Art.43 – “Riduzioni”, è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione del comma 1 lett. c , il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”;

- è eliminato l'intero periodo contenuto nel comma 1 dell'art. Art. 48 – “Presupposto impositivo” e sostituito con:

“1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.”

- è eliminato interamente il periodo contenuto nel comma 2 dell'Art. 49 – “Soggetti passivi” e sostituito con:

“2. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.”

- Al comma 3 dell'art.49 è aggiunto il seguente periodo:

“Limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9”

- all'Art. 50 – “Base imponibile”, è aggiunto il seguente comma 5):

“5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in

cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”

- all'art.53 -“Assimilazioni” sono aggiunti i seguenti comma 2) lett. a),b), c) d) e) f) e comma 3:

“2. Sono altresì esenti tributo per i servizi indivisibili (TASI) :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”

“3) Le assimilazioni di cui al precedente comma 2 non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.”

- all’Art. 54 - “Riduzioni”, è aggiunto il seguente comma 2):

“2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.”.

- al comma 1 dell’Art. 61 - “Entrata in vigore”, è sostituito interamente dal seguente periodo:

“1. Il presente regolamento, in adeguamento alle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, entra in vigore il 1° gennaio 2016.”

3. di approvare il regolamento IUC con le modifiche sopra riportate che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, e comunque, entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5. di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace l’applicazione del suddetto deliberato, con separata votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Brunu, Cossu, Tonino Soma), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pischedda Dott. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari, prot.n. 2764 li, 03-05-2016 e che trovasi in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal 03-05-2016 per giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara

Divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio n.352 in data 03-05-2016
Rimasta in pubblicazione dal 03-05-2016 al 18-05-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara